



CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35
del 28/04/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - AGGIORNAMENTO

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 18.08, nella sala consiliare posta al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli, convocato con inviti scritti recapitati a termini di legge, si è riunito in seduta Ordinaria pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti e assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

		Presenti			Presenti
01. CANNITO Cosimo	Sindaco	P	18.MAFFIONE Michele	Consigliere	P
02. CARACCIOLO Filippo	Consigliere	A	19. MELE Stella	Consigliere	P
03. CASCELLA Rosa	Consigliere	P	20. MEMEO Riccardo	Consigliere	P
04. DIPAOLO Rosalia	Consigliere	P	21. SPINAZZOLA Adelaide	Consigliere	P
05. PAOLILLO Giuseppe	Consigliere	A	22. CEFOLA Gennaro	Consigliere	P
06. LANOTTE Marcello	Presidente	P	23. ANTONUCCI Luigi	Consigliere	P
07. COMITANGELO Antonio	Consigliere	P	Rosario		
08. PICCOLO Raffaella	Consigliere	P	24. TUPPUTI Rosa	Consigliere	A
09. GORGOGNONE Gianluca	Consigliere	P	25. DIVICCARO Michela	Consigliere	P
10. DIBENEDETTO Giuseppe	Consigliere	P	26.DIMONTE Luigi	Consigliere	P
11. CETO Giovanni	Consigliere	P	27. CALABRESE Gennaro	Consigliere	P
12. CARDONE Vittorio	Consigliere	P	28. DILEO Rocco	Consigliere	P
13. RANA Mattia Letizia Antonietta	Consigliere	P	29. BASILE Ruggiero Flavio	Consigliere	P
14. TUPPUTI Vito	Consigliere	P	30. FIORELLA Ruggiero	Consigliere	P
15. TRIMIGNO Michele	Consigliere	P	31.GRIMALDI Ruggiero	Consigliere	P
16. MELE Patrizia	Consigliere	P	32.SCOMMEGNA Santa	Consigliere	P
17. DAMATO Antonio Angelo	Consigliere	P	33. DORONZO Carmine	Consigliere	P

Presenti n. 30

Assenti n. 3

Partecipa il Segretario Carlucci Domenico.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente LANOTTE Marcello dichiara la seduta aperta.

Assessori presenti: Dileo Giuseppe, Grimaldi Pier Paolo, Degennaro Marcello Fabio Massimo, Ricatti Lucia, Mirabello Rosaria, Scommegna Anna Maria, Spera Elisa Anna Maria
Seguono discussione ed interventi così come da resocontazione che verrà depositata agli atti dell'Ufficio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con Delibera del Consiglio Comunale n.44 del 28 luglio 2021 è stato approvato il vigente Regolamento TARI;
- che l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art.1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n.160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati:

- l'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti;
- il predetto TQRIF, che aggiorna le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n.444/2019, ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;

- i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Atteso, dunque, che è indispensabile aggiornare il vigente Regolamento TARI, approvato con la su citata Delibera di Consiglio n.44/2021, al fine di armonizzare la disciplina procedurale degli adempimenti sopra descritti ai principi di qualità e omogeneità introdotti a seguito dell'approvazione della citata deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022;

Considerato che l'art.1.2 della deliberazione di ARERA n.15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022 prevede che il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani si applica dal 01/01/2023;

Preso atto, pertanto, che le modifiche agli articoli del Regolamento della TARI dovranno entrare in vigore alla data del 1° gennaio 2023 così come disciplinato da ARERA;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale datata 07.04.2023 che ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2023/2025;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Richiamate alcune modifiche normative che rendono necessarie alcune integrazioni, precisazioni, adeguamenti e aggiornamenti al vigente Regolamento TARI, in particolare:

- aggiornamento dell'art. 7-bis in cui si prevede che le utenze non domestiche *che conferiscono [i propri rifiuti urbani] al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per un periodo non inferiore a 2 anni.*
- aggiornamento dell'art. 8 si rende necessario allineare il termine per la presentazione della documentazione necessaria, stabilito al 31 gennaio, a quello previsto dall'art. 3 della deliberazione ARERA n.15/2022;
- introduzione dell'art. 8-bis riguardante la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche come previsto dall' art.3 della deliberazione ARERA n.15/2022;
- aggiornamento dell'art.18, comma 2, riguardante l'obbligazione tributaria, in cui, dopo le parole *"la dichiarazione di cessata occupazione"*, si sostituisce il seguente periodo *"entro il 30 giugno dell'anno successivo"*, con *"nelle modalità e nei tempi previsti dall'art.31 del presente regolamento"*, in linea con l'art.10 della delibera ARERA n.15/2022: *"Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online di cui all'Articolo 19, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici,*

laddove presenti, ovvero compilabile online.

In deroga a quanto disposto dal precedente comma 10.1, le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno”;

- eliminazione del comma 5 dell'art.22, duplicato del comma 2;
- eliminazione del comma 5 dell'art.23 e riformulazione del comma 3 per refusi;
- integrazione dell'art.30 al comma 1, ai sensi del D.L. n.76/2020 “Semplificazione e innovazione digitale”, convertito in L. n.120/2020, secondo cui dal 28 febbraio 2021 le pubbliche amministrazioni devono integrare la piattaforma pagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate;
- introduzione del comma 2 all'art.30 per consentire al contribuente di usufruire comunque di una modalità di pagamento gratuita (F24) come stabilito dall'art.24 della delibera ARERA n.15/2022;
- aggiornamento dell'art.31, commi 3-4-6, come da art.6 “Modalità per l'attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e art.10 “Modalità per la variazione o cessazione del servizio” della delibera ARERA n.15/2022;
- introduzione dell'art. 31-bis in merito alle procedure per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e delle richieste di rettifica e rimborso degli importi non dovuti, individuando puntualmente le modalità di presentazione, il contenuto minimo della risposta ai reclami e il tempo di risposta con uno standard generale differenziato per Schemi, di cui al titolo III “Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati” della delibera ARERA n.15/2022;
- rettifica dell'art.34, comma 5, per effetto della modifica di cui al comma 1 dell'art.30;
- rettifica dell'art.35, comma 2, per refuso sulla numerazione;
- aggiornamento dell'art.38 con precisazione delle norme di riferimento;
- aggiornamento dell'art.40 in merito alla decorrenza dell'efficacia delle norme del regolamento in oggetto.

Tenuto conto che le modifiche al Regolamento sopra richiamate scaturiscono da meri aggiornamenti all'evoluzione normativa e che, pertanto, non avendo alcun carattere di discrezionalità, non soggiacciono alla previa pubblicazione di cui all'art.80 dello Statuto Comunale;

Richiamati:

- l'art.53, comma 16, della Legge n.388 del 23 dicembre 2000, il quale prevede che: “Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art.13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360”;

- l'art. 1, comma 767, della Legge n.160 del 27 dicembre 2019, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;

Richiamata la Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n.197, che, con l'art. 1, comma 775, ha così previsto: *“il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”* e che, pertanto, il presente provvedimento va approvato con urgenza attesa l'inderogabilità di tale scadenza;

Esaminato il testo del Regolamento per disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dalla legge, procedere all'approvazione degli aggiornamenti al Regolamento della TARI;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, espressi dal Dirigente della II Area Programmazione Economica;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione, reso ai sensi dell'art.239, comma 1, *lett. b)*, del D.Lgs. n.267/2000, così come modificato dall'art.3, comma 2-bis, del D.L. n.174/2012;

Visto l'articolo 42 *“Attribuzioni dei Consigli”*, del D.Lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Si procede quindi alla votazione del provvedimento, attraverso il sistema multimediale integrato, dando lettura degli esiti sotto riportati:

Consiglieri presenti: 30

Consiglieri assenti: 3 (Caracciolo Filippo, Tupputi Rosa, Paolillo Giuseppe)

Voti a favore: 28

Voti contrari: .==

Astenuti: 2 (Diviccaro Michela, Doronzo Carmine)

La proposta è approvata

DELIBERA

Quanto sopra riportato e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) di approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'Allegato A), così come aggiornato in base alla normativa vigente, e le cui modifiche sono riportate separatamente nell'allegato B);
- 2) di prendere atto che il suddetto Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023;
- 3) di provvedere, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011, e dell'art.1, comma 767, della L. n.160/2019, alla pubblicazione, nei termini di legge, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, secondo le modalità e specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021 (G.U. – Serie Generale n.195 del 16 agosto 2021) e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si dovrà applicare il Regolamento vigenti nell'anno precedente;
- 4) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento che il Regolamento allegato;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata la necessità di attribuire al presente atto l'immediata eseguibilità ex art. 134 del D.Lvo. 267/2000 procede alla votazione, attraverso il sistema multimediale integrato, dando lettura degli esiti sotto riportati:

Consiglieri presenti: 30

Consiglieri assenti: 3 (Caracciolo Filippo, Tupputi Rosa, Paolillo Giuseppe)

Voti a favore: 27

Voti contrari: .==

Astenuti: 3 (Damato Antonio Angelo, Diviccaro Michela, Doronzo Carmine)

L'immediata esecutività è approvata

DELIBERA

DI DICHIARARE, il presente provvedimento, attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile, con separata votazione i cui esiti e modalità sono sopra riportati, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 52**

Ufficio Proponente: **Servizio tributi**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTU (TARI) - AGGIORNAMENTO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/04/2023

Il Responsabile di Settore
Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

IL PRESIDENTE
LANOTTE Marcello

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlucci Domenico
(firmato digitalmente)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

carlucci domenico in data 07/05/2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune oggi 08/05/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Addi 08/05/2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Deluca Giuseppe Michele

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Giuseppe Michele Deluca in data 08/05/2023